

Bruxelles, 27 febbraio 2023  
(OR. en)

6887/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0047(NLE)**

---

---

**AELE 6  
EEE 3  
N 17  
ISL 18  
FL 4  
MI 143  
ENT 37  
AGRILEG 30  
ENV 181  
CHIMIE 13  
IND 73**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                                                                          |
| Data:          | 24 febbraio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                       |
| n. doc. Comm.: | COM(2023) 95 final                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto:       | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Concimi) |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 95 final.

All.: COM(2023) 95 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2023  
COM(2023) 95 final

2023/0047 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

**(Concimi)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto concernente la modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo SEE**

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("*l'accordo SEE*") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "*orizzontali e di accompagnamento*". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

#### **2.2. Il Comitato misto SEE**

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

#### **2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE**

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("*l'atto previsto*") che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003<sup>1</sup>.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE consente agli Stati EFTA-SEE di continuare ad applicare al cadmio nei concimi fosfatici i valori limite nazionali vigenti alla

---

<sup>1</sup> GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.

data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE, fino a quando non saranno applicabili nello Spazio economico europeo valori limite armonizzati pari o inferiori a quelli nazionali.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>2</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009, è opportuno basare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche agli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

**(Concimi)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup> ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,

---

<sup>3</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>4</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*